

NORME PER LA DETENZIONE ED USO DEI RICHIAMI VIVI PER L'ESERCIZIO VENATORIO DA APPOSTAMENTO FISSO E TEMPORANEO NELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

1. Presso la Provincia della Spezia è istituito un registro dei cacciatori autorizzati alla detenzione e all'uso dei richiami vivi per l'esercizio venatorio condotto da appostamento fisso o temporaneo.

2. Al fine dell'iscrizione nel registro di cui al comma 1 deve essere presentata apposita domanda al Presidente della Provincia da parte dell'interessato, corredata dalla certificazione di legittima provenienza degli uccelli (anello inamovibile e certificato impianto di cattura debitamente autorizzato), indicando la specie, la quantità, i dati riportati sugli anelli inamovibili e la località di detenzione.

3. La detenzione e l'uso dei richiami vivi sono consentiti ai cacciatori, iscritti al registro provinciale di cui al comma 1, solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie:

A. Allodola	<i>(alauda arvensis);</i>
B. Cesena	<i>(turdus pilaris);</i>
C. tordo bottaccio	<i>(turdus philomelos);</i>
D. tordo sassello	<i>(turdus iliacus);</i>
E. merlo	<i>(turdus merula);</i>
F. storno	<i>(sturnus vulgaris);</i>
G. colombaccio	<i>(columba palumbus);</i>
H. passero	<i>(passer italiae);</i>
I. passera mattugia	<i>(passer montanus);</i>
L. pavoncella	<i>(vanellus vanellus).</i>

4. Ogni cacciatore, iscritto al registro provinciale, deve comunicare entro 15 giorni ogni nuova acquisizione o perdita di richiami vivi, con l'indicazione dei dati di cui al comma 2.

5. Sono vietati l'uso e la detenzione di richiami vivi che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato e rilasciato dalla Provincia. L'utilizzo dei richiami vivi per l'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente nei periodi stabiliti dal calendario venatorio e dalla normativa vigente per la caccia da appostamento alla fauna selvatica.

6. Chi, essendo iscritto al registro provinciale eserciti l'attività venatoria da appostamento fisso con l'ausilio di richiami vivi, non può detenere - durante l'esercizio della caccia - richiami vivi diversi da quelli stabilito al comma 3, o detenere un numero superiore a dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di 40 unità. Per i cacciatori iscritti al registro provinciale che esercitano attività venatoria da appostamento temporaneo con l'ausilio di richiami vivi è consentito l'utilizzo di richiami vivi fino ad un massimo complessivo di 10 unità.

SOSTITUZIONE DI RICHIAMI VIVI

7. Ai sensi dell'art. 5 comma 8 legge 157/92 e art. 30 commi 5 e 6 legge Regionale 29/94, la sostituzione di un richiamo vivo di cattura legalmente detenuto e provvisto di anello inamovibile rilasciato dalla Provincia della Spezia può avvenire dietro consegna alla Provincia del richiamo morto da sostituire ovvero previa presentazione di certificato del servizio veterinario della USL competente e del relativo anello inamovibile. Le specie decedute o altrimenti perdute non possono essere sostituite se il numero complessivo supera le quantità massime detenibili.

La Provincia provvede alle eventuali variazioni dei dati nel registro di cui al comma 1 del presente regolamento.

CESSIONE DI RICHIAMI

8. Ai sensi dell'art. 30 comma 7 Legge Regionale 29/94 il cacciatore, iscritto al registro di cui al comma 1, cessando l'attività può cedere i richiami vivi - legalmente detenuti - ad altro cacciatore previa comunicazione alla Provincia. La Provincia provvede alle variazioni dei dati nel registro di cui al comma 1 del presente regolamento con l'iscrizione del cacciatore che ha acquisito i richiami e relativa cancellazione del cedente o con le eventuali integrazioni nel caso di cacciatore già iscritto, nel rispetto delle quantità massime detenibili.

DENUNCIA DEI RICHIAMI

9. I cacciatori che - ai sensi delle vigenti disposizioni - non hanno provveduto alla denuncia dei richiami vivi appartenenti a specie non più consentite, o ne detengono un numero superiore a quello stabilito o detenuti non legalmente, sono tenuti a consegnarli alla Provincia della Spezia entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Provincia provvede alla liberazione od al trasferimento presso centri di recupero della fauna selvatica autorizzati.

Coloro che detengono richiami vivi appartenenti a specie non più consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengono un numero superiore a quello stabilito e ne hanno denunciato il possesso, ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti, dovranno procedere al ritiro dei relativi anelli, previa sottoscrizione di apposita domanda.

I richiami appartenenti a specie non più consentite detenuti ad esaurimento, saranno identificati con anelli di colore rosso.

Coloro che cessano l'attività venatoria possono detenere richiami vivi, ad esaurimento, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento o consegnarli alla Provincia per la liberazione o il trasferimento presso centri di recupero della fauna selvatica autorizzati.

NORMA TRANSITORIA

10. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i possessori di uccelli delle specie di cui al comma 3, che abbiano presentato denuncia ai sensi delle precedenti disposizioni normative e che alla data di entrata in vigore del presente regolamento li detengono, sono tenuti a presentare alla Provincia apposita domanda di

autorizzazione per l'iscrizione al registro di cui al comma 1. Possono altresì presentare domanda di iscrizione al registro i possessori di richiami della specie di cui al comma 3, muniti di anelli rilasciati da Pubbliche Amministrazioni (Province e Regioni) e provvisti di certificazione dell'impianto di cattura debitamente autorizzato.

La Provincia sostituisce gli anelli rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni (Comuni, Province e Regioni) ritirandoli, con anelli inamovibili conformi al modello approvato dalla Provincia, in conformità alle indicazioni dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

Gli anelli devono essere applicati al tarso degli uccelli entro e non oltre due giorni dalla consegna da parte della Provincia, e devono essere resi inamovibili ai sensi di quanto disposto dall'art. 30 comma 1 legge Regionale 29/94.

DETTENZIONE DI RICHIAMI VIVI

11. I richiami vivi al termine del periodo di caccia stabilito dal calendario venatorio regionale devono essere tenuti in apposite gabbie o locali di dimensioni adeguate al numero di soggetti detenuti, al fine di garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie. I richiami vivi devono essere detenuti durante il periodo di caccia, trasporto ed utilizzo, in gabbie aventi le seguenti dimensioni minime interne:

_ cm. 25X30X25 di altezza per il merlo, il tordo bottaccio, il tordo sassello, la cesena e lo storno,

_ cm. 20X15X20 di altezza per l'allodola, il passero d'Italia e la passera mattugia.

Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare delle specie suddette.

Le gabbie devono essere costruite con elementi di legno o materiale plastico aventi sezione tonda e diametro non inferiore a mm. 4 evitando l'uso di reti e delle sbarrette metalliche nelle pareti esterne ed in quelle superiori. Inoltre, esse devono essere provviste di un posatoio orizzontale in plastica, con sezione tonda e diametro non inferiore a mm. 8. Sono vietate le gabbie in ferro o altro materiale che possono provocare traumi od escoriazioni all'uccello.

Nelle gabbie utilizzate per la detenzione delle allodole la parte superiore deve sempre essere costituita da un telo in modo che gli urti dovuti al particolare comportamento di questa specie vengano convenientemente attutiti.

Le gabbie devono sempre essere munite di adeguati contenitori (beverino e mangiatoia) per l'acqua e il cibo sufficienti e devono essere mantenute nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie. La costante disponibilità di acqua pulita e di specifici mangimi, come pure la periodica pulizia del fondo delle gabbie dagli escrementi, sono condizioni necessarie che concorrono ad assicurare il benessere dell'uccello.

Per quanto attiene al trasporto delle specie pavoncella e colombaccio, è necessario che lo stesso avvenga utilizzando ceste di vimini o cassette di legno con tetto in tela, dove possono essere trasportati anche più esemplari insieme. In particolare le pavoncelle vanno poste in casse di legno o plastica con fondo in rete rigida (di metallo o di plastica) a maglie fitte e parte superiore in tela, con un taglio centrale per permettere il passaggio della mano e dimensioni di 100 (lunghezza) X 50 (larghezza) X 40 (altezza)

cm; sono necessari almeno 40 fori laterali di aerazione. In ogni cassa non vanno posti più di 10 soggetti. I colombacci possono essere trasportati in cassette o in ceste di vimini di dimensioni analoghe a quelle indicate per la pavoncella.

E' consentita, per le gabbie già in uso, una tolleranza del 10% alle misure di cui alla lettera a) e b) di cui sopra fino al 30/11/97;

E' vietato l'utilizzo di uccelli feriti o malati.

La detenzione e/o l'utilizzo deve essere, comunque, conforme con quanto stabilito dall'art. 727 del codice penale e dalle normative vigenti. I richiami mutilati, accecati, malati o con anello non conforme ovvero appartenenti a specie non consentite devono essere sequestrati dai soggetti preposti alla vigilanza e messi a disposizione della Provincia per la loro liberazione o collocazione presso centri di recupero per la fauna selvatica autorizzati. Ai sensi dell'art. 30 comma 1 Legge Regionale 29/94, i richiami vivi privi di anello rilasciato ai sensi del presente regolamento sono immediatamente liberati dal personale di vigilanza con apposito verbale di liberazione.

Ai sensi della Legge 157/92 art. 5 comma 9 e art. 30 Legge Regionale 29/94 è vietato in tutto il territorio della provincia della Spezia la vendita di uccelli di cattura utili come richiami vivi per l'attività venatoria da appostamento.

VIGILANZA

12. Gli uccelli detenuti ai sensi del presente regolamento sono soggetti anche alla vigilanza veterinaria esercitata dalla USL competente per territorio. Gli uccelli devono essere detenuti e mantenuti nel rispetto delle esigenze di carattere igienico-sanitario e del benessere degli animali.

Ai contravventori saranno applicate le sanzioni di legge .